



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE STRADE VICINALI D'USO PUBBLICO

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 17/9/2018
immediatamente esecutiva
con gli emendamenti proposti durante la seduta**

ART.1 – Premessa

Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della circolazione e quindi dell'utilizzo della viabilità classificata come vicinale d'uso pubblico ai sensi delle norme vigenti.

ART.2 – Definizione strade vicinali d'uso pubblico

Per strade vicinali d'uso pubblico s'intendono quelle inserite nell'elenco relativo approvato con deliberazione del consiglio comunale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le presenti categorie di strade: autostrade, strade gestite dall'ANAS, strade regionali, strade provinciali, strade comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private.

ART.3 – Limiti di utilizzo

Al fine di tutelare i percorsi della suddetta viabilità vicinale e valorizzarne l'uso ai fini ambientali, storici, paesaggistici e escursionistici l'uso delle strade vicinali viene diviso in quattro categorie di utilizzo che vengono di seguito descritte:

a) Libera circolazione:

rientrano in questa categoria tutte quelle strade che per le loro caratteristiche non debbono avere limitazioni della circolazione veicolare tranne quelle quelle legate alle limitazioni di tipo tecnico come ad esempio

la tipologia del veicolo, il tonnellaggio o la sagoma per la presenza di manufatti non idonei. Si tratta di strade di collegamento tra centri e nuclei abitati tra loro e con la viabilità principale da comunale in poi, di strade di penetrazione in alcuni tratti strategici del territorio, di collegamento tra la viabilità principale ed edifici o manufatti di interesse storico, di tratti di viabilità di altro interesse in merito ai quali risulta prioritario l'utilizzo pubblico e della libera circolazione dei veicoli.

b) Traffico limitato:

rientrano in questa categoria tutte quelle strade che possono essere percorse liberamente solo da pedoni, cavalli, cicli ed altri veicoli autorizzati.

Si tratta di strade di elevato interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico e didattico che debbono avere comunque la possibilità di essere percorse in caso di necessità sia dai proprietari degli immobili prospicienti, sia dai veicoli di soccorso in caso di incendi, alluvioni o altre calamità che coinvolgono la protezione civile sia da tutti gli altri veicoli muniti di specifica autorizzazione.

c) Traffico escluso:

rientrano in questa categoria tutte quelle strade che possono essere percorse liberamente solo da pedoni, cavalli e biciclette escludendo quindi la possibilità di utilizzo a tutti i veicoli motorizzati. Rientrano in questa categoria tutte quelle strade di prevalente interesse ambientale, storico, paesaggistico ed escursionistico che per le loro caratteristiche non possono essere percorse da veicoli motorizzati.

d) Traffico limitato e consentito ai soli residenti nel territorio comunale:

rientrano in questa categoria tutte quelle strade che possono essere percorse liberamente dai veicoli dei cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, da pedoni, cavalli, cicli ed altri veicoli autorizzati.

Si tratta di strade di elevato interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico e didattico che debbono avere comunque la possibilità di essere percorse in caso di necessità sia dai proprietari degli immobili prospicienti, sia dai veicoli di soccorso in caso di incendi, alluvioni o altre calamità che coinvolgono la protezione civile sia da tutti gli altri veicoli muniti di specifica autorizzazione.

ART.4 – Segnaletica e sbarramenti

All'inizio, alla fine e lungo il percorso delle strade vicinali non possono essere posti ostacoli di alcun tipo quali sbarre, catene, paletti, recinzioni, fioriere e qualsiasi tipo di ostacolo che impedisca l'utilizzo previsto dal precedente art.3.

Nelle strade di cui all'articolo 3 comma a) verrà indicata all'inizio e alla fine la classificazione ed a seguire il numero di riferimento relativo. Ad esempio SV 1 , SV 2 , SV 3 ecc.

Nelle strade di cui all'articolo 3 comma b) c) e d) verrà indicata all'inizio ed alla fine e in prossimità delle intersezioni con le altre viabilità la classificazione ed il numero come al precedente comma con l'aggiunta di un sottostante pannello dove verrà indicato l'uso limitato.

Nelle strade di cui all'articolo 3 comma b) potranno essere apposti eventuali sbarramenti previa dimostrazione della necessità ed approvazione dell'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione assetto del territorio, ma dovranno consentire sempre e comunque e in tutte le situazioni il passaggio pedonale, ciclabile o a cavallo.

Le motivazioni addotte nella richiesta, ai fini dell'approvazione dello sbarramento, dovranno afferire esclusivamente a necessità legate a pubblica sicurezza, ordine pubblico e tutela ambientale e naturalistica.

I proprietari frontisti che intendono richiedere l'apposizione di sbarramenti, dovranno motivare la richiesta, indicare la tipologia di sbarramento, impegnarsi a garantire l'immediata rimozione o apertura nel momento in cui le amministrazioni pubbliche competenti per territorio, le forze dell'ordine e di soccorso e gli autorizzati dovessero farne richiesta. Tale impegno alla rimozione dovrà essere esplicitato anche nell'atto che autorizza l'apposizione dell'ostacolo.

Lo sbarramento potrà essere collocato solo a seguito di apposizione in sito di idoneo cartello recante le seguenti indicazioni:

Stemma e dicitura Comune di Castelnuovo Berardenga;
Strada vicinale n. ____ “nome della strada”;
Categoria e testo della limitazione “Passaggio consentito a mezzi non motorizzati, pedoni e cavalli, oltre a veicoli con apposita autorizzazione”;
Ordinanza che origina la limitazione di cui al punto precedente.
Gli sbarramenti attualmente in essere, per i quali non vengano richieste autorizzazioni, ovvero vengano diniegate, o che non presentino i requisiti di cui al precedente capoverso, dovranno essere rimossi a cura e spese dei frontisti; in caso di inadempienza provvederà l’Amministrazione Comunale con addebito delle spese nel caso vengano individuati i trasgressori.
In tutte le strade vicinali vige il limite di velocità assoluto di 30 Km./h.

ART. 5 – Sanzioni

La circolazione nelle strade vicinali è regolata dal vigente Codice della strada (D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni);
Le violazioni al regolamento d'suo delle strade vicinali, ove non già sanzionate in termini pecuniari dal Codice della Strada o da leggi speciali, saranno soggette alla sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, fermi restando i poteri di autotutela possessoria comunale e le conseguenti ordinanze di rimozione degli ostacoli e degli sbarramenti.
E' vietato in particolare effettuare lavorazioni agricole ai margini delle strade che pregiudichino la regolare regimazione delle acque meteoriche, effettuare la posa di servizi e creare sbarramenti o limitazioni senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART.6 – Legislazione

Decreto Legislativo 30-04-1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.
Legge 12-02-1958 n.126.
Regio Decreto 15-11-1923 n.2506.
Decreto Legge Lugotenenziale 01-09-1918 n.1446.
Legge 20.03.1865 n.2248.